



CESSIONE DEI CREDITI FISCALI PER "ECOBONUS" – IMPRESE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica:	Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
Sede Legale:	73052 Parabita (LE) VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5
Sede amministrativa:	73046 MATINO (LE) - VIA LUZZATTI, 8
Capitale sociale al 31.12.2019:	184.256.208,00 EUR
Codice Fiscale e Partita IVA:	02848590754
Indirizzo Internet:	www.bpp.it
Indirizzo email per assistenza Clienti:	digibank.customer@bpp.it
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:	800 99 14 99
Numero fax:	0833/500198
Numero telefono:	0833/500111
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:	5218.3.0
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:	17148
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:	176926
Gruppo Bancario di appartenenza:	Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:	5262.1

OFFERTA FUORI SEDE

DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Sede (indirizzo):

Numero di Telefono/indirizzo email:

Iscrizione ad Albi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo

Qualifica

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

Per le informazioni relative alle commissioni o altre somme, che la banca versa al Soggetto Incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza per i servizi dello stesso prestati in relazione al contratto di Credito, il Cliente potrà fare riferimento al documento denominato "Prospetto Informativo europeo standardizzato" disponibile dal 01 Novembre 2016.

Il Cliente ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle commissioni che il Soggetto Incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza percepisce dalla Banca.

Il soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza è soggetto a vincolo di agenzia monomandatario operando in via esclusiva con Banca Popolare Pugliese.

La presentazione di un eventuale reclamo nei confronti del Soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nell'apposita sezione delle presenti Informazioni generali.

Elenco dei documenti consegnati in aggiunta al presente Foglio Informativo:

- Rilevazione TEGM
- Guida Arbitrio Bancario Finanziario

Nome e cognome del Cliente destinatario dell'offerta

Data Firma del Cliente per avvenuta ricezione del presente Foglio Informativo e dei documenti sopra elencati

SUPER BONUS, ECONBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI

Il termine "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" definito nel presente Foglio Informativo comprende tutte le agevolazioni che lo stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 – 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio", dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219.

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, secondo due differenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario.
- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetto terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari) può cedere il credito d'imposta a sua volta.

CHE COS'E' CESSIONE DEI CREDITI FISCALI PER "ECOBONUS" - CARATTERISTICHE E RISCHI

È un prodotto attraverso il quale il Cliente, che ha maturato un credito d'imposta ai sensi della normativa vigente e specificata nel presente Foglio Informativo, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca il credito di imposta ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata ad un prezzo di acquisto concordato.

Il prodotto è riservato:

- Imprese;
- Condomini;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa;
- Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS);
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi).

Le agevolazioni previste dalla normativa sono:

Riqualificazione energetica (Eco bonus e Sisma Bonus)

Detrazione nella misura del 110% delle spese documentate, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (eco bonus):

- **interventi di isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (max euro **60.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli **impianti di climatizzazione** invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la spesa massima detraibile è di **euro 30.000**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio nel caso di interventi su parti comuni);
- Detrazione del 110% per interventi volti alla riduzione del **rischio sismico** (max **euro 96.000**);
- Per l'**installazione di impianti solari fotovoltaici** eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico spetta una detrazione del 110% fino ad un massimo di **euro 48.000**;
- Per l'**installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica riconosce una detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo (max **euro 3.000**);
- La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, identificati dalla normativa e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno **due classi energetiche** dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Bonus Facciate

Il bonus facciate consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute a partire da luglio 2020. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa. Il super bonus al 110% comprende anche il rifacimento delle facciate degli edifici. In pratica porta il risparmio fiscale previsto per il bonus facciate – introdotto dall'ultima Legge di Bilancio – dal 90% al 110%. Per usufruirne è necessario però ottemperare a uno dei tre interventi "trainanti", che danno diritto alla detrazione anche sui lavori accessori, previsti dall'articolo 119 del DL Rilancio. Nel caso delle facciate, bisogna effettuare lavori di isolamento termico (il "cappotto") almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrate.

Ristrutturazione Edilizia

Resta attiva la possibilità di portare in detrazione fino al 50% dei lavori effettuati in caso di Ristrutturazione Edilizia intesa come manutenzione ordinaria/straordinaria o altre opere di restauro/ristrutturazione fino al limite massimo di **euro 96.000**.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile.

Per tutti i casi sopra descritti è prevista la possibilità per i contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese Banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

I rischi a carico del Cedente

In caso di contratto di cessione condizionata, il mancato verificarsi delle condizioni sospensive entro il 31.12.2021 determina la risoluzione del Contratto e il cessionario non è tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Condizioni	Per ECOBONUS 110%	Acquisto a 100 € per 110 € di credito d'imposta
	Per ALTRI LAVORI con detrazione d'imposta < 110%	Acquisto a 80 € per 100 € di credito d'imposta
Importo minimo oggetto di cessione € 2.500		

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1196), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bpp.it.

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Corrispettivo sarà pagato dal Cessionario al Cedente a titolo definitivo entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui il Credito risulterà nel cassetto fiscale del Cessionario a seguito dell'avvenuto espletamento da parte del Cedente delle formalità previste e della conseguente accettazione della Cessione da parte del Cessionario. Il corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

RECLAMI**Reclami**

Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento, tramite una richiesta scritta inviata:

- a mezzo raccomandata all'indirizzo "Banca Popolare Pugliese" - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE);
- a mezzo fax al numero 0833/500273;
- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it;

Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).

Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro i 30 giorni, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:

- presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le Filiali e sul sito www.bpp.it ovvero:

- attivare il procedimento di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06-674821 - fax 06-67482250 - e-mail: associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite dal relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le filiali della Banca.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - condizione di procedibilità della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Maggiori indicazioni sono nella Guida ABF, la quale si compone delle sezioni "L'ABF in parole semplici" e la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" corredata dai vari moduli necessari per la presentazione del ricorso. Tali guide sono a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it e/o sul sito internet dell'ABF.

*** LEGENDA**

Cedente Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.

Cessionario Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. ed ogni suo successore o avente causa.

Cessione Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile.

Corrispettivo della cessione di credito Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto.

Credito Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.

Data di Cessione Data di conclusione del Contratto di Cessione.

Data di pagamento Data di pagamento del Corrispettivo.



Ecobonus Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.

Sismabonus Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.

Superbonus Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Tasso Limite Tasso corrispondente al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di una percentuale pari a $\frac{1}{4}$ del TEGM stesso nonché di altri 4 punti percentuali (così come attualmente previsto dall'art. 2 c. 4 della legge n. 108/1996).

Le misure del TEGM e del "Tasso limite" (cd. tasso soglia) sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.

Reclamo Ogni atto con cui un Cedente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione.
